

## ALLEGATO A

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. ....	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	3
ART. 2 - DURATA.....	3
ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE .....	4
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO.....	5
ART. 5 - VERSAMENTI TARDIVI DEL CONCESSIONARIO A TITOLO DI MINIMO GARANTITO.....	5
ART. 6 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI .....	6
ART. 7 - ADEGUAMENTO AL SISTEMA PAGOPA.....	6
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	6
ART. 9 - TRACCIABILITÀ.....	7
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA.....	7
ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO.....	8
ART. 13 - PERSONALE.....	8
ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 15 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	9
ART. 16 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA .....	10
ART. 17 - STAMPATI E MODELLI .....	10
ART. 18 - SOFTWARE E ARCHIVIAZIONE.....	10
ART. 19 - RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI.....	11
ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI .....	12
ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI.....	13
ART. 22 - SERVIZI GRATUITI.....	13
ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.....	13
ART. 24 - RICORSI.....	14
ART. 25 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI .....	14
ART. 26 - ESENZIONI - RIDUZIONI.....	14
ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	14
ART. 28 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	15
ART. 29 - SEDE OPERATIVA - SPORTELLO AL PUBBLICO.....	15
ART. 30 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI .....	16
ART. 31 - CONTROVERSIE.....	16
ART. 32- PENALI.....	16

ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE.....	16
ART. 34 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	17
ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	17
ART. 36 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO .....	17
ART. 37 - NORME FINALI.....	17

# **CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Con il presente capitolato speciale, i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano disciplinano la concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale relativamente alla fattispecie di cui al comma 819, lettera b dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e del servizio di pubbliche affissioni regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 e successive modifiche ed integrazioni nonché, nel caso di procedure relative alle annualità non prescritte, anche del servizio di accertamento e riscossione dei tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni regolamentati dal Capo I del decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
3. Alla data del 31/12/2020, come previsto dall'art. 1 - Commi 826 e 827 della legge 160 del 27 dicembre 2019:  
il Comune di Baiso appartiene alla V classe.  
il Comune di Casalgrande appartiene alla IV classe.  
il Comune di Castellarano appartiene alla IV classe.  
il Comune di Rubiera appartiene alla IV classe.  
il Comune di Scandiano appartiene alla IV classe.  
il Comune di Viano appartiene alla V classe.
4. Nel caso di procedure relative alle attività oggetto della concessione di cui al comma 1, già iniziate dai Comuni o dai precedenti concessionari prima dell'inizio della presente concessione, il Concessionario si obbliga a portarle a termine nel loro naturale e consequenziale iter, salvo i singoli Comuni dispongano diversamente.

## **ART. 2 - DURATA**

1. La presente concessione avrà la durata massima di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di scelta per l'Amministrazione comunale, al termine del triennio, di rinnovare per ulteriori tre anni il rapporto agli stessi patti e condizioni.
2. Nel caso in cui la data di inizio del servizio dovesse subire un differimento a seguito dei tempi di svolgimento della presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di posticipare il termine iniziale e dunque prorogare l'affidamento già in essere al fine di assicurare la continuità del servizio.
3. La scelta del rinnovo o meno del rapporto al termine del triennio è di insindacabile competenza dell'Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione.
4. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente

ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l'affidamento in corso, nessuna esclusa.

5. Il Comune si riserva sin d'ora la facoltà di procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120
6. Alla scadenza del periodo contrattuale o di eventuale rinnovo la concessione si intenderà cessata senza obbligo alcuno di disdetta e il Concessionario dovrà restituire a ciascun Comune tutti i registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.
7. Alla scadenza della presente concessione, l'Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.
8. Il Concessionario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

### ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il totale della riscossione ordinaria, coattiva e l'accertamento, è stimato per il periodo dell'affidamento nei seguenti importi (iva esclusa):

COMUNE	Canone Unico Patrimoniale esposizioni pubblicitarie e Affissioni -e ICP e DPA- (annuale)	Canone Unico Patrimoniale esposizioni pubblicitarie e Affissioni -e ICP e DPA- (dal 01/01/2022 al 31/12/2024)	Canone Unico Patrimoniale esposizioni pubblicitarie e Affissioni -e ICP e DPA- eventuale rinnovo(dal 01/01/2025 al 31/12/2027)	Canone Unico Patrimoniale esposizioni pubblicitarie e Affissioni -e ICP e DPA- totale con eventuale rinnovo(dal 01/01/2022 al 31/12/2027)
BAISO	6.116,55 €	18.349,65	18.349,65	36.699,30
CASALGRANDE	125.167,70 €	375.503,10	375.503,10	751.006,20
CASTELLARANO	94.480,44 €	283.441,32	283.441,32	566.882,64
RUBIERA	164.211,57 €	492.634,71	492.634,71	985.269,42
SCANDIANO	124.643,85 €	373.931,55	373.931,55	747.863,10
VIANO	8.193,60 €	24.580,80	24.580,80	49.161,60
<b>TOTALE</b>	<b>522.813,71 €</b>	<b>1.568.441,13</b>	<b>1.568.441,13</b>	<b>3.136.882,26</b>

2. Il valore della concessione, corrispondente al corrispettivo massimo del Concessionario, calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara pari al 17%, sull'incasso totale presunto del Canone unico patrimoniale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari -e

ICP e DPA- dei singoli Comuni per tutta la durata della concessione, è stimato nei seguenti importi (iva esclusa):

<b>COMUNE</b>	<b>AGGIO (DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024)</b>	<b>AGGIO eventuale rinnovo (dal 01/01/2025 al 31/12/2027)</b>	<b>AGGIO totale con eventuale rinnovo (dal 01/01/2022 al 31/12/2027)</b>
BAISO	3.119,44 €	3.119,44 €	6.238,88 €
CASALGRANDE	63.835,53 €	63.835,53 €	127.671,05 €
CASTELLARANO	48.185,02 €	48.185,02 €	96.370,05 €
RUBIERA	83.747,90 €	83.747,90 €	167.495,80 €
SCANDIANO	63.568,36 €	63.568,36 €	127.136,73 €
VIANO	4.178,74 €	4.178,74 €	8.357,47 €
<b>TOTALE</b>	<b>266.634,99</b>	<b>266.634,99</b>	<b>533.269,98 €</b>

3. La stima del valore del lotto è indicativa e non è in alcun modo vincolante per i comuni. L'importo sopra indicato è da considerarsi quindi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad esso spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO**

1. Il corrispettivo in favore del concessionario è stabilito nella misura, da rilevarsi sul valore lordo del Canone unico patrimoniale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari riscosso (e dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi per l'attività di accertamento e riscossione coattiva relativa alle annualità pregresse) e connessi accessori (compresi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai soggetti passivi) al netto dei rimborsi effettuati, determinata a seguito di svolgimento di gara.
2. E' stabilito in favore dei comuni concedenti un minimo garantito di EURO 366.000,00 al netto dell'aggio e della relativa IVA per ciascun anno della concessione così distinto a favore di ciascun Comune:

<b>COMUNE</b>	<b>MINIMO GARANTITO</b>
Baiso	4.000,00 €
Casalgrande	88.000,00 €
Castellarano	66.000,00 €
Rubiera	115.000,00 €
Scandiano	87.000,00 €
Viano	6.000,00 €

3. Qualora nel corso dell'anno le riscossioni realizzate non raggiungessero il minimo garantito stabilito, il Concessionario deve provvedere entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento ad integrare la differenza per il raggiungimento del minimo garantito, versando quanto eventualmente dovuto sul conto di tesoreria indicato dal Comune.
4. In caso di modifica della disciplina del canone o in caso di revisione delle tariffe, che comportino una variazione superiore o uguale al 20% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale entro il 31 dicembre dell'anno in cui trova applicazione la novità normativa o tariffaria. Conseguentemente in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione che risulti inferiore al 20% il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.
5. Qualora nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto di concessione o nel corso della concessione, la normativa nazionale o apposita deliberazione del Consiglio Comunale dovessero prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi simili al canone in oggetto nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ed inalterato l'equilibrio economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.
6. L'aggiudicatario terrà inoltre conto che, se la concessione avrà inizio successivamente al 01.01.2022, per il periodo di concessione dal 01.01.2022 all'inizio del servizio nessun rateo di compenso spetterà per le entrate il cui pagamento per l'anno di riferimento è avvenuto in unica soluzione per tutto l'anno di imposta. Tutte le somme introitate dal comune o dall'aggiudicatario uscente, nel periodo di validità della concessione, concorreranno alla formazione del minimo garantito indicato a favore della nuova concessione, ma su di esse non verrà riconosciuto l'aggio al nuovo concessionario.

#### **ART. 5 - VERSAMENTI TARDIVI DEL CONCESSIONARIO A TITOLO DI MINIMO GARANTITO**

1. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario ogni Comune si riserva di applicare l'interesse legale corrente aumentato di 2 (due) punti percentuali. La somma può essere recuperata dal Comune attraverso il prelievo sulla singola cauzione o attraverso le procedure esecutive previste dalla legge ferma restando la possibilità di pronunciare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto e inviare segnalazione alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per i provvedimenti di competenza.
2. Rimane salvo il diritto del Comune di far valere il maggior danno subito dal ritardo nell'adempimento.

#### **ART. 6 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI**

1. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti eseguiti dai contribuenti, relativamente alle somme poste in riscossione da parte del Concessionario, dovranno affluire su specifici conti correnti, intestati ai singoli Comuni. Ciascun Comune dovrà provvedere all'apertura di un conto corrente intestato al Comune stesso e dedicato alla sola riscossione del Canone unico patrimoniale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari ed al Servizio di pubbliche affissioni.

2. Il Comune assicura al Concessionario l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.
3. Gli oneri relativi all'apertura e alla gestione dei singoli Conti correnti sono a carico di ciascun Comune.
4. Qualora il Comune dovesse predisporre, a seguito dell'evoluzione delle modalità di pagamento consentite, ulteriori differenti modalità di pagamento utilizzabili da parte degli utenti nel rispetto della normativa, deve tempestivamente trasmettere la debita informazione al Concessionario.
5. Il concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento l'Aggiudicatario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

#### **ART. 7 – ADEGUAMENTO AL SISTEMA PAGOPA**

1. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di adesione al sistema dei pagamenti (PagoPA), secondo le modalità previste nei successivi comma.
2. Il sistema di pagamento utilizzato dal concessionario dovrà essere integrato, senza costi aggiuntivi per l'ente concedente, con il sistema "Pago PA", che consentirà ai cittadini di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione in modalità elettronica in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modificazioni.
3. È obbligo dell'Aggiudicatario rendere interoperabile il proprio sistema gestionale con quello dell'intermediario PagoPA dell'Amministrazione. Tale interfacciamento deve rendere disponibili tutti i dati presenti sul gestionale - relativi alla specifica entrata - richiesti dall'intermediario; sarà onere della stazione appaltante fornire le interfacce ai fini dell'integrazione con l'intermediario PagoPA di tempo in tempo in uso. Attualmente l'intermediario tecnologico è Next Step Solution.
4. L'integrazione del sistema di pagamento utilizzato dal Concessionario con le specifiche sopra descritte dovrà essere effettuata con esito positivo, dalla ditta aggiudicatrice, in tempo utile per permettere all'utenza di effettuare i pagamenti nei termini previsti dai regolamenti comunali . L'integrazione ovrà essere garantita per tutta la durata della concessione

#### **ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. La fatturazione del servizio e il relativo pagamento verranno effettuati nei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 790 della Legge 160/2019) ovvero nelle diverse tempistiche concordate a livello convenzionale tra le parti.
2. Le fatture dovranno pervenire all'Ente in forma elettronica ai sensi della normativa vigente.

Il Codice Univoco Ufficio il nome dell'ufficio di ciascun comune cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche sono i seguenti:

	BAISO	CASALGRANDE	CASTELLARANO	RUBIERA	SCANDIANO	VIANO
Codice univoco ufficio	UFADB9	UFXUVJ	UFJT2V	UF4NHO	3070M1	UF6ICQ
Nome dell'ufficio	Uff_eFatturaPA	Uff_eFatturaPA	Uff_eFatturaPA	Uff_eFatturaPA	02.Settore Bilancio e Finanza	Uff_eFatturaPA

#### **ART. 9 - TRACCIABILITÀ**

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione, ed in particolare a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della medesima Legge.

#### **ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'aggiudicatario è tenuto a costituire a favore di ciascun Comune una garanzia definitiva pari al 100% dell'ammontare complessivo del minimo garantito riferito ad un anno che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 cc.2 e 3, valevole per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.
3. Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.
4. Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'amministrazione comunale il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposita diffida da parte del responsabile del servizio tributi, è tenuto al reintegro della stessa pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'amministrazione comunale che può aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con le modalità, il personale e i mezzi indicati nel Progetto Tecnico allegato all'offerta di gara che si rendono necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.
2. Potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.
4. Il concessionario è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO**

1. In relazione ai servizi oggetto della concessione vengono trasferiti all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. L'Aggiudicatario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte

le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo, pertanto, l'intera responsabilità del servizio.

#### **ART. 13 - PERSONALE**

1. L'aggiudicatario deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. A tal fine il personale impiegato dovrà essere adeguatamente informato ed aggiornato sulle novità normative inerenti le entrate in gestione a cura dell'aggiudicatario.
2. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento di ciascuna amministrazione comunale che, per comprovati motivi di inadeguatezza, può chiederne la sostituzione.
3. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla normativa vigente.
4. Il personale dell'affidatario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
5. I Comuni rimangono estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso ciascuna amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.
6. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Concessionario.

#### **ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione avverrà in modo separato per i singoli Comuni.
2. Il Concessionario, oltre agli obblighi previsti dall'articolato del presente capitolato, si impegna a rispettare quanto stabilito nel presente articolo.
3. Il Concessionario si obbliga a nominare il "Funzionario responsabile" previsto dal Regolamento CUP -e dall'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per la gestione delle annualità antecedenti al 2020- per ciascun Comune.
4. Il servizio di gestione delle entrate disciplinate dal presente deve essere effettuato applicando le tariffe deliberate da ciascun Comune e deve essere improntato al rispetto delle norme di legge e regolamentari.
5. Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell'anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, senza una preventiva intesa con l'Amministrazione.
6. Le tariffe ed il regolamento adottati da ciascun Organo Comunale competente devono essere pubblicati nei locali eventualmente adibiti alla gestione del servizio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico nonché pubblicati sul sito web del Concessionario.
7. Nel caso di procedure relative alle attività oggetto della concessione di cui all'art. 1, già iniziate dai Comuni o dai precedenti concessionari prima dell'inizio della presente

concessione, il Concessionario si obbliga a portarle a termine nel loro naturale e consequenziale iter, salvo i singoli Comuni dispongano diversamente.

8. Il Concessionario deve garantire, entro **6 mesi dall'inizio della gestione**, a ciascun Comune l'accessibilità alla banca dati del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio al fine di consentire la visualizzazione delle posizioni dettagliate dei singoli contribuenti.
9. Il Concessionario deve mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, anche sul proprio sito internet, la modulistica necessaria agli adempimenti obbligatori per legge. Il sito Internet deve essere costantemente aggiornato e contenere tutte le informazioni che possano agevolare gli utenti/i contribuenti stessi nei contatti (es. orari, recapiti, ecc.) col concessionario e nella acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo dei canoni dovuti.
10. Il Concessionario, al fine di assicurare una adeguata attività di accertamento/controllo si impegna a svolgere, attraverso rilevazioni fotografiche, per ciascun Comune almeno:
  - annualmente, una verifica generale sul relativo territorio;
  - trimestralmente, una verifica a campione su aree limitate.
11. Il concessionario si rende disponibile, su richiesta del Comune, a ricevere i contribuenti in locali messi a disposizione dell'amministrazione stessa nei periodi di emissione degli avvisi di pagamento e/o accertamento (almeno due giorni per ogni emissione).
12. Entro il 28 febbraio di ogni anno il concessionario consegnerà a ciascun Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del servizio tributi, la banca di tutti i dati dettagliati relativi ai soggetti passivi del canone, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite relativi all'anno precedente. Con riferimento all'ultimo anno di gestione il termine è fissato al 31 dicembre dell'anno stesso.
13. La mappa generale aggiornata all'ultimo mese di gestione con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione dovrà essere consegnata al comune entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di concessione.
14. Nell'ambito dello svolgimento della gestione del servizio il concessionario addebiterà ai contribuenti i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive ai sensi dell'art. 1, comma 803 della Legge n. 160/2019.
15. Il concessionario si obbliga a concedere e curare la gestione delle rateizzazioni, secondo le norme previste dai Regolamenti comunali in materia vigenti nell'ente.
16. Il concessionario si obbliga inoltre a rispettare tutto quanto indicato nel Progetto Tecnico allegato al contratto.

#### **ART. 15 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del *Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e dell'Unione Tresinaro Secchia* il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Detti codici, pur non venendo materialmente allegati al contratto, - sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

#### **ART. 16 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA**

1. Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere, a:
  - predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
  - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
  - formare e informare i lavoratori in conformità al D.Lgs 81/08;
  - adottare le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dalla legge e dai documenti di valutazione dei rischi, per i lavoratori e per le persone a qualunque titolo presenti nei luoghi di lavoro o nell'ambito del ciclo produttivo
3. La gestione verrà svolta dal Concessionario nei propri locali e con propri mezzi. Pertanto non sussistono rischi da interferenze ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e non vi sono costi aggiuntivi per la sicurezza. Qualora la gestione, a seguito di circostanze specifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, dovesse modificarsi si provvederà ai necessari adempimenti di legge.

#### **ART. 17 - STAMPATI E MODELLI**

1. Il concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.
2. Il concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione del canone pubblicitario annuale, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge o di regolamento. Gli avvisi dovranno indicare la tipologia della pubblicità, la superficie, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento nonché i recapiti telefonici e indirizzo email per richiedere informazioni e/o chiarimenti. Il recapito dovrà avvenire preferibilmente tramite PEC; qualora non sia possibile dovrà avvenire tramite Raccomandata A.R.

#### **ART. 18 - SOFTWARE E ARCHIVIAZIONE**

1. Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull'andamento delle riscossioni effettuate, l'Aggiudicatario deve elaborare una banca dati informatizzata mediante Software gestionale consultabile via web che dovrà essere in grado di:
  - a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
  - b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.
2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale per consentire di visualizzare e di verificare le posizioni di ciascun contribuente secondo modalità indicate nel progetto tecnico di gestione del servizio. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto garantire al personale dell'Ente idonea formazione per la consultazione del software.
3. L'Aggiudicatario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. Sarà onere del Concessionario custodire la documentazione di cui sopra, in locali idonei, al fine di evitare deterioramenti dei relativi fascicoli.

4. L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dall'Aggiudicatario incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza al D.Lgs. n. 82/2005e ss.ms.ii (CAD), con l'obbligo di creare il fascicolo del contribuente accessibile al personale dell'Ente. In particolare, l'Aggiudicatario deve provvedere alla scansione dei documenti cartacei, all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate alla conservazione di queste ed alla loro indicizzazione. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali al solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avvisi di pagamento, atti di accertamento, ingiunzioni di pagamento, intimazioni a pagare, ricevute di recapito e pagamento, ricorsi, memorie difensive, etc.
5. L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere un'attività di dematerializzazione, riducendo al massimo il cartaceo circolante, preferendo la comunicazione telematica. L'archiviazione di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà avvenire con garanzia di integrità, identità, provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD.
6. L'Aggiudicatario dovrà fornire al Comune, senza alcun ulteriore aggravio, gli strumenti di lettura degli archivi digitali, che dovranno avere caratteristiche tecniche previste dalle specifiche Agid.

#### **ART. 19 - RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI**

1. Nei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 790 della Legge 160/2019) ovvero nelle diverse tempistiche concordate a livello convenzionale tra le parti, il concessionario dovrà presentare a ciascun comune il rendiconto delle riscossioni effettuate su ciascun conto nel periodo precedente, anche su supporto informatico (foglio Excel).
2. Il rendiconto dovrà indicare:
  - l'importo lordo riscosso distinto per tipologia di entrata - canone per le esposizioni pubblicitarie o canone sui diritti sulle pubbliche affissioni, imposta sulla pubblicità e diritti di affissione riscossi per l'attività di accertamento e riscossione coattiva relativa alle annualità pregresse - e la relativa ripartizione tra il corrispettivo e l'importo netto complessivo di competenza;
  - per ogni somma riscossa, la tipologia di entrata - canone per le esposizioni pubblicitarie o canone sui diritti sulle pubbliche affissioni, imposta sulla pubblicità e diritti di affissione riscossi per l'attività di accertamento e riscossione coattiva relativa alle annualità pregresse - e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (esempio: dati debitore, importo relative somme versate -distinte tra versamento spontaneo e in base ad accertamento- e annualità di riferimento e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica).
3. Il concessionario dovrà altresì presentare annualmente, entro 45 giorni dalla fine dell'anno, un rendiconto relativo all'attività accertativa svolta nell'anno stesso (numero e data dei sopralluoghi eseguiti, numero di avvisi di accertamento emessi e relativi importi, livello della relativa riscossione e contenzioso, numero di procedure esecutive attivate e altre indicazioni che verranno messe a disposizione secondo quanto eventualmente previsto nel Progetto Tecnico).

#### **ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI**

1. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti destinati alle pubbliche affissioni. A tal fine, entro il termine di 45 giorni dall'attivazione

della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio di ciascun Comune, al fine di individuare, per ogni singolo impianto:

- i. l'ubicazione (via, numero civico o altezza strada);
  - ii. la dimensione;
  - iii. lo stato di conservazione;
  - iv. la tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
  - v. il rilievi fotografico e cartografico.
2. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto da ciascun Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti del verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
  3. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti e che verranno installati, necessaria a garantirne la funzionalità.  
Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione degli impianti, il Comune, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del Concessionario il relativo onere.
  4. Il Concessionario, su richiesta dei singoli Comuni e secondo le indicazioni fornite, provvederà ad apporre su ogni impianto una targa metallica indicante il Comune con relativo logo e la tipologia dell'affissione (istituzionali, commerciali, annunci funebri).
  5. Il Concessionario si impegna a provvedere, anche su richiesta dell'Ente, a rendere inefficace il messaggio pubblicitario posto sugli impianti non autorizzati.
  6. Il Concessionario deve rispettare tassativamente le date di affissione e defissione dei manifesti.
  7. Il Concessionario deve provvedere ad asportare e a smaltire il materiale defisso ed i brandelli dei manifesti di risulta, anche se giacenti in pubbliche vie in conformità alle vigenti norme che disciplinano il servizio di asporto dei rifiuti.
  8. Il Concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. La mappa generale aggiornata all'ultimo mese di gestione con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione dovrà essere consegnata al comune entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di concessione.
  9. Il Concessionario si impegna a collaborare con il Comune, ove richiesto, nell'elaborazione/aggiornamento del Piano generale degli impianti e ad accettare le risultanze del medesimo.
  10. Ciascun Comune ha facoltà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, di disporre la rimozione di alcuni impianti delle Pubbliche Affissioni presenti sul territorio. Detta rimozione sarà a carico del concessionario.
  11. Il Comune si accolla l'onere del costo dei nuovi Impianti che nel corso della concessione vorrà installare sul suo territorio in osservanza, ove presente, del Piano degli Impianti; il Concessionario provvede, a propria cura e spese, all'installazione dei nuovi impianti.
  12. Il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, sia ricevuti che posti in opera durante il periodo di concessione, in piena efficienza e manutenzione.

#### **ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI**

1. L'affissione dovrà essere eseguita a norma di legge e dei regolamenti comunali, negli spazi stabiliti e tramite gli addetti individuati dal Concessionario.

2. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento del canone con l'applicazione, nel caso ricorrano i motivi previsti dal Regolamento comunale, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la particolarità della prestazione. I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.
4. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

#### **ART. 22 - SERVIZI GRATUITI**

1. Il Concessionario si impegna a provvedere, su richiesta, a proprie spese e cura, all'effettuazione delle affissioni di tutti i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune o la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" o di altra disposizione legislativa o regolamentare. Il concessionario è obbligato a provvedervi con tempestività e, comunque entro 24 ore dalla consegna o nei maggiori termini richiesti dall'amministrazione.

#### **ART. 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

1. Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. Il Concessionario prima della stipula del contratto costituisce pertanto con Polizza rilasciata una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00). La polizza deve garantire anche i danni di natura patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per sinistro e per anno. Nel caso non sia possibile presentare un'unica polizza, è possibile sottoscrivere due polizze distinte (RCT/O e RC Professionale).
3. La copertura assicurativa garantisce inoltre le responsabilità proprie, dirette ed indirette, di ciascun Comune per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Ciascun Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.
4. Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

#### **ART. 24 - RICORSI**

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti o soggetti passivi, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la gestione del Canone di esposizione pubblicitarie e delle pubbliche affissioni e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni spetta al Concessionario.

#### **ART. 25 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

1. Il concessionario procederà all'attività di accertamento notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge e dal regolamento comunale di ciascun comune.
2. Il concessionario curerà l'istruttoria relativa alle eventuali istanze di rimborso al fine di verificarne la fondatezza notificando formali atti di rimborso o di diniego nei modi e tempi previsti dalla legge. In caso accoglimento dell'istanza di rimborso il concessionario dovrà notificare via PEC al Comune il relativo atto almeno 45 giorni prima del termine ultimo previsto per legge per l'effettuazione del rimborso. Il Comune si impegna ad effettuare la materiale restituzione degli importi indebitamente versati sulla base degli atti di rimborso notificati e a darne contestuale comunicazione al Concessionario.

#### **ART. 26 - ESENZIONI - RIDUZIONI**

1. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del Canone di esposizione pubblicitarie e delle pubbliche affissioni, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

#### **ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. L'eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.
2. All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione importa l'escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al comune per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
3. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di:
  - a) attacchinaggio;
  - b) installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
  - c) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.Qualora il concessionario intenda appaltare alcune attività del servizio nei limiti di cui alle lettere a), b) e c), deve preventivamente darne comunicazione al Comune che potrà opporsi e quindi vietare l'appalto senza che il concessionario sollevi alcuna contestazione.
4. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall'art. 174 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.
5. Il concessionario risponde direttamente dell'operato dei terzi che si inseriscono nella gestione del servizio.

## **ART. 28 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti non definitivi e/o insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.

## **ART. 29 - SEDE OPERATIVA – SPORTELLO AL PUBBLICO**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire, entro un mese dall'aggiudicazione, un'apposita sede nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, ubicato in uno dei seguenti Comuni: Scandiano o Casalgrande .
2. In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario può allestire una sede provvisoria, sempre all'interno del territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, per il ricevimento dell'utenza per un periodo comunque non superiore a tre mesi.
3. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una targa da cui si evinca chiaramente il servizio svolto per conto di comuni dell'Unione e l'indicazione degli orari di apertura al pubblico
4. Presso l'ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:
  - Le tariffe approvate dagli enti;
  - I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
  - L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
  - Il Registro delle commissioni di affissione.
5. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività (telefono, mail, posta elettronica, ecc).
6. Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza e disponibilità .
7. Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del ufficio per la gestione dei servizi, sia con accesso diretto che telefonico, negli orari e nei giorni proposti in sede di gara, garantendo comunque un'apertura non inferiore a 18 ore settimanali. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente concordate con il responsabile competente, con un preavviso di almeno sette giorni, anche al fine di darne adeguata e diffusa informazione all'utenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
8. Il concessionario dovrà comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni le eventuali modifiche della sede e/o dei recapiti e degli orari.
9. L'aggiudicatario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi da fornire ai contribuenti, concordando con il comune le specificità e renderla disponibile presso il recapito.

## **ART. 30 - ACCESSO AGLI UFFICI - ESAME ATTI**

1. Il Responsabile del servizio tributi o altro funzionario all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso negli uffici del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

## **ART. 31 - CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra ciascun Comune e il Concessionario, sia durante il periodo della concessione che al termine della medesima, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia.

### **ART. 32- PENALI**

1. Ciascun Comune si riserva la facoltà di applicare penali al Concessionario, individuando le infrazioni che seguono:
  - a) mancata o incompleta consegna dei rendiconti previsti dall'art. 19: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
  - b) mancato svolgimento dell'attività periodica di controllo di cui all'art. 14, comma 10: € 300,00 per ogni verifica omessa;
  - c) mancata consegna della banca dati di cui all'art. 14, comma 12 secondo le modalità e tempi ivi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
  - d) mancato o non corretto adempimento degli altri obblighi contrattuali: penali per un importo che va da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di euro 3.000(tremila), per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa.
2. La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione (dal mancato accoglimento delle motivazioni addotte). Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla garanzia definitiva.
4. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono Comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni, di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.
5. L'applicazione della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

### **ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con deliberazione del competente organo comunale, oltre che nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289, anche nei seguenti altri:
  - sospensione o abbandono dal servizio;
  - fallimento;
  - subappalto del servizio di accertamento e di riscossione;
  - ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all'art. 14 superiore a 45 giorni;
  - per mancata prestazione o mancato o insufficiente adeguamento della garanzia di cui all'art. 10 del presente Capitolato d'oneri;
  - per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio malgrado richiami/contestazioni precedenti.
2. Il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

### **ART. 34 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Ogni Comune stipulerà singolarmente il contratto di concessione con l'aggiudicatario della procedura secondo quanto stabilito dai propri regolamenti interni. I contratti verranno stipulati nella forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dei singoli contratti di concessione per tasse, diritti ed accessori – compresi i diritti di segreteria – sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dei Comuni.

## Art 35 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i Comune affidatari trattano di dati della Ditta aggiudicataria per le finalità previste nell'ambito della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone di Esposizione Pubblicitaria e del Servizio di Pubbliche Affissioni da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della gara, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento la Ditta aggiudicataria potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a:

Comune di BAISO	privacy@comune.baiso.re.it
Comune di CASALGRANDE	privacy@comune.casalgrande.re.it
Comune di CASTELLARANO	privacy@comune.castellarano.re.it
Comune di RUBIERA	privacy@comune.rubiera.re.it
Comune di SCANDIANO	privacy@comune.scandiano.re.it
Comune di VIANO	privacy@comune.viano.re.it

L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente affidatario :

BAISO	<a href="https://www.comune.baiso.re.it/privacy/">https://www.comune.baiso.re.it/privacy/</a>
CASALGRANDE	<a href="https://www.comune.casalgrande.re.it/privacy/">https://www.comune.casalgrande.re.it/privacy/</a>
CASTELLARANO	<a href="https://www.comune.castellarano.re.it/privacy/">https://www.comune.castellarano.re.it/privacy/</a>
RUBIERA	<a href="https://www.comune.rubiera.re.it/privacy/">https://www.comune.rubiera.re.it/privacy/</a>
SCANDIANO	<a href="https://www.comune.scandiano.re.it/privacy/">https://www.comune.scandiano.re.it/privacy/</a>
VIANO	<a href="https://www.comune.viano.re.it/privacy/">https://www.comune.viano.re.it/privacy/</a>

oppure può essere richiesta scrivendo a [privacy@\(dominio dell'ente\)](mailto:privacy@(dominio_dell'ente)) oppure contattando l'Ente affidatario ai propri recapiti:

BAISO	P.zza della Repubblica 1 – 42031 Baiso	0522 993511	<a href="mailto:segreteria@comune.baiso.re.it">segreteria@comune.baiso.re.it</a>
CASALGRANDE	P.zza Martiri della Libertà 1 42013 Casalgrande	0522 998511	<a href="mailto:segreteria@comune.casalgrande.re.it">segreteria@comune.casalgrande.re.it</a>
CASTELLARANO	Via Roma 7 – 42014 Castellarano	0522 075411	<a href="mailto:egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net">egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net</a>
RUBIERA	Via Emilia Est 5 – 42048 Rubiera	0522 622211	<a href="mailto:segreteria@comune.rubiera.re.it">segreteria@comune.rubiera.re.it</a>
SCANDIANO	Corso Vallisneri 6 – 42019 Scandiano	0522 764211	<a href="mailto:segreteria.generale@comune.scandiano.re.it">segreteria.generale@comune.scandiano.re.it</a>
VIANO	Via San Polo 1 – Viano 42030	0522 988321	<a href="mailto:ghidoni.segreteria@comune.viano.re.it">ghidoni.segreteria@comune.viano.re.it</a>

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a [dpo@tresinarosecchia.it](mailto:dpo@tresinarosecchia.it) oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente.

#### **Art - 36 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

1. Al momento della stipula del contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone di Esposizione Pubblicitaria, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Scandiano. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (**Allegato 1**) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento.
2. L'art. 28, del Regolamento (UE) 2016/679, prevede che il Titolare ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. A tal fine la (controparte - es aggiudicante) allega alla gara la documentazione che comprova l'adozione delle misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali e compila il questionario di cui all'**Allegato 2**.

#### **ART. 37 – NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui all'art. 1, commi 816-836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 per ICP e DPA) e successive modificazioni ed integrazioni, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nei singoli Enti Committenti in quanto compatibili.